



Regolamento della Consulta degli Studenti

TITOLO I – Definizioni

Art. 1 – Natura, Composizione, Funzioni.

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta e' composta da studenti eletti in numero di tre qualora l’Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti designati in Consiglio Accademico, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche.
6. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

TITOLO II – Procedure elettorali

Art. 2 – Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/2003;
 - le date, nel numero di cinque giornate lavorative, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - i requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. L’Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. È composto da tre componenti designati dall’Assemblea degli Studenti, tra gli studenti che recano il requisito per l’elettorato attivo; è nominato dal Direttore.
2. L’Ufficio elettorale individua al proprio interno un Presidente e un Segretario.
3. L’Ufficio elettorale ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. L’Ufficio elettorale si insedia, per le operazioni preliminari, almeno un’ora prima dell’inizio delle operazioni di voto; controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro



vidimazione.

5. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.
6. L'Ufficio elettorale si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4 – Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di livello accademico, e comunque tutti gli studenti maggiorenni iscritti al Conservatorio "F. A. Bonporti" alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari.

Art. 5 – Candidature

1. Le candidature devono pervenire alla Segreteria dell'Istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata a/r entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad inviare copia degli atti via fax agli uffici di Segreteria del Conservatorio, entro data e ora di scadenza per la presentazione delle candidature.
2. La Segreteria trasmette le candidature all'Ufficio elettorale, che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Nella settimana precedente il voto, il Direttore convoca l'Assemblea degli studenti per la presentazione delle candidature e l'esposizione dei programmi elettorali. Nella stessa Assemblea viene costituito l'Ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto.

Art. 6 – Operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna.
2. Le elezioni possono svolgersi in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale e presso la sezione staccata.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
5. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse preferenze in numero massimo pari al numero dei componenti della Consulta da eleggere.
6. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto dal precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.
7. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti dell'Ufficio elettorale.
8. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale. Il verbale dovrà contenere anche il numero di schede vidimate e il numero di schede rimanenti.
9. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale.
10. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'Ufficio elettorale, al termine delle operazioni di voto, sono depositati presso la Segreteria dell'Istituzione.

Art. 7 – Scrutinio e nomina degli eletti

1. Al termine delle votazioni, l'Ufficio elettorale apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero di votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti, in seduta



pubblica.

2. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali, i membri dell'Ufficio elettorale si riuniscono per procedere, in forma congiunta, allo scrutinio delle schede.
3. Si intendono eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, secondo il numero di componenti della Consulta da eleggere.
4. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che rechi maggiore età.
5. L'Ufficio elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato; il decreto viene pubblicato all'albo dell'Istituzione nel primo giorno lavorativo seguente lo scrutinio.

Art. 8 – Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - subisca sanzione disciplinare;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente Regolamento.
2. Qualora si verifichi la cessazione anticipata della carica in Consulta di un componente che fosse anche nominato in Consiglio Accademico, si verifica automaticamente anche la cessazione della carica in tale organo.
3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

TITOLO III – Funzionamento

Art. 9 – Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti elettivi. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta alla prima votazione, si procede alla votazione con maggioranza relativa. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno e di coordinare le attività della Consulta.
3. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 10 – Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi degli organi di governo

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo nel numero di:
 - due in seno al Consiglio Accademico;
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. La Consulta nomina i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico. I nominati



saranno scelti tra gli studenti maggiorenni facenti parte dell'elettorato attivo. Le procedure di nomina sono scelte autonomamente dalla Consulta. Qualora gli studenti nominati in Consiglio Accademico siano individuati all'esterno della Consulta, entrano di diritto a farne parte.

3. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.

Art. 11 – Commissioni

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere, e vi nomina un coordinatore. I componenti delle Commissioni sono individuati tra gli studenti maggiorenni facenti parte dell'elettorato attivo.
2. Ogni commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 12 – Studenti referenti di Dipartimento

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare, per ogni Dipartimento, un numero variabile di studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Dipartimento di appartenenza.
2. Gli studenti referenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi dell'Istituzione e non devono aver subito sanzioni disciplinari.
3. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venire meno dei requisiti di cui al comma precedente.
4. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
5. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea degli Studenti referenti alla presenza della Consulta.

Art. 13 – Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti della Consulta.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'Ordine del Giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta, nel solo caso in cui tutti i componenti siano presenti, il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente.



8. Alle sedute possono partecipare, con funzione osservativa, anche studenti non membri della Consulta, dopo approvazione del Presidente. È invitato a partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche lo studente designato in seno al Consiglio d'Amministrazione. Tali studenti sono comunque esclusi dalle votazioni.

Art. 14 – Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e la modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente la votazione può essere per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i componenti della Consulta presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto per un periodo di 15 giorni.

Art. 16 – Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno due volte l'anno dal Direttore su richiesta della Consulta, che ne propone l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. Le assenze dalle lezioni motivate da partecipazione all'Assemblea sono giustificate.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 17 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.